

## ANCREL

*Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali*

**“I rapporti tra Enti Locali ed Organismi partecipati, equilibri finanziari ed economici, indebitamento controllo e consolidamenti dei bilanci”**

### **Relazione**

**Il controllo sulle relazioni fra ente e società partecipate: il controllo funzionale.**

Rag. Giosuè Boldrini

Consigliere Nazionale Ordine Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili Delega Enti Pubblici

Merano 27.09.2008

Premessa

**I principi di revisione e di comportamento dell'organo di revisione negli enti locali emanati nel 2007 dai Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri Commercialisti**

I principi richiamati (“Principi di comportamento”) dispongono che la vigilanza dei Revisori sulle società controllate deve essere articolata differentemente a seconda si tratti di:

- società controllate in house
- società partecipate

**Per le società controllate in house**

I principi suddetti dispongono un'attività di vigilanza in momenti straordinari della vita sociale, quali l'adozione dei provvedimenti consiliari di costituzione della società o di importanti modifiche statutarie ecc. Inoltre erano previste verifiche periodiche finalizzate ad accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall'art.113 comma 5 lett. c) del Tuel.

Inoltre si rimanda ai controlli previsti per le aziende speciali, invocandone l'analogia con la società in house come rilevato dalla magistratura contabile.

*Segue*

**A tal proposito i Principi di comportamento prevedono che per le aziende speciali i Revisori si attivassero per:**

- **Esaminare gli indirizzi forniti dall'ente e la relativa coerenza con gli atti compiuti dall'azienda speciale;**
- **Esaminare il piano programma e il contratto di servizio per le pattuizioni che incidono sul bilancio nonché i corrispettivi e/o contributi anche per la copertura dei c.d. costi sociali imposti dall'ente ( tariffe non remunerative);**
- **Scambiare informazioni con i revisori dell'azienda speciale;**
- **Esaminare il conto consuntivo e fornire un giudizio in ordine al risultato.**

**I principi di comportamento conducono a questa fattispecie anche le società strumentali di cui all'art.13 del D.L. 223/06 (c.d Bersani) e le verifiche dei Revisori attengono al controllo che la società operi esclusivamente con l'ente proprietario e che si siano avviate le procedure per la dismissione di eventuali attività non consentite ( il cui termine originario di 24 mesi è stato prorogato a trenta mesi e quindi con scadenza al 30/09/2009, così come prevede l'art.7 comma 7 del decreto milleproroghe).**

#### **Società partecipate**

**I principi di comportamento distinguono in:**

- **Controllate ex art. 2459 primo comma del C.C.;**
- **Collegate ex art. 2459 u.c. C.C.**

**Per le società partecipate i Principi raccomandano:**

- 1. di costituire un dossier con tutti gli atti significativi (atti costitutivi e statuti, bilancio budget ecc.);**
- 2. di verificare in particolare le società controllate ovvero controllate congiuntamente con altri enti: promuovere incontri periodici con i componenti del collegio sindacale delle società;**
- 3. di richiedere, agli amministratori della società controllata notizie sull'andamento della gestione e su determinati affari.**

## **1. L'esigenza di controllo degli equilibri economici finanziari delle società partecipate**

I Principi di comportamento impongono la verifica sia dell'aspetto strutturale delle società partecipate, vale a dire la verifica delle condizioni di legge che consentono all'ente locale di avvalersi dello strumento societario (come nel caso delle specifiche verifiche richieste per le società in house), che le relazioni funzionali fra ente locale e propria società partecipata, di cui si tratterà in questa relazione, poiché i rapporti economico – patrimoniali – finanziari che conseguono fra i due soggetti hanno un'incidenza sugli equilibri di bilancio dell'ente locale e quindi coinvolgono l'azione di vigilanza dell'organo di revisione dell'ente.

Occorre considerare che l'azione di vigilanza dei Revisori riguarda sia la fase della programmazione (che trova la sintesi più significativa nel bilancio di previsione) che quella di controllo attraverso la verifica della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione (attraverso le verifiche ex post).

Per potere attuare tale attività i Revisori devono disporre delle informazioni e dei dati delle partecipate (rectius controllate) nei tempi necessari.

Ne consegue che le società controllate è opportuno che articolino le proprie rappresentazioni contabili, per le comunicazioni ai soci, attraverso previsioni statutarie che prevedano oltre all' secondo almeno tre documenti di base e precisamente:

1. Il bilancio di previsione e/o budget delle partecipate (finalizzato funzionalmente ad un controllo preventivo)
2. Il report semestrale (finalizzato funzionalmente ad un controllo concomitante)
3. Il bilancio consuntivo e l'analisi degli scostamenti del budget (finalizzati funzionalmente ad un il controllo ex post);

## **2. La circolazione dell'informazione per l'acquisizione dei dati delle partecipate da parte del collegio dei revisori**

In relazione alla possibilità di disporre dei documenti fondamentali di cui si è detto occorre osservare che unicamente per il bilancio consuntivo delle partecipate il codice civile prevede che esso venga messo a disposizione dei soci mentre per gli altri due documenti (Report e Budget) non sussistono disposizioni di legge che possano obbligare gli amministratori della società a mettere a disposizione dei soci tali documenti.

Esiste quindi un problema nella circolazione delle informazioni economico finanziarie e patrimoniale fra società e società che deve essere organizzato “volontariamente” attraverso l'architettura delle regola di *governance* vale a dire:

- a) In primo luogo lo statuto della società partecipata che deve prevedere specificatamente l'obbligo degli amministratori di redigere anche il Budget per l'approvazione dell'assemblea dei soci e il report che invece potrà essere semplicemente comunicato ai soci per informativa sullo stato gestionale.

In relazione al contenuto informativo:

- Il budget dovrà essere rappresentato da due livelli informativi:

Un primo livello di previsione dell'anno successivo, in coerenza con le esigenze di previsioni temporali del bilancio di previsione annuale dell'ente locale;

Un secondo livello di previsione triennale, in coerenza con le esigenze di previsioni temporali del bilancio pluriennale (art. 171 tuel) dell'ente locale;

- Il Report in corso d'anno (a carattere semestrale e riferito al 30 Giugno) coerente temporalmente con l'analisi degli equilibri di bilancio dell'ente locale per segnalare lo stato dell'andamento economico (del semestre concluso) della società ed accompagnato da un relazione sulle previsioni di andamento economico al 31/12 (c.d forecast).

## **segue 2. La circolazione dell'informazione per l'acquisizione dei dati delle partecipate da parte del collegio dei revisori**

- b)* In secondo luogo: occorre prevedere nello statuto del comune (art. 6 Tuel) che l'ente locale dovrà dotarsi di uno specifico regolamento interno per il controllo della partecipate ove sia previsto che per tutte le società partecipate (*rectius* controllate) - e non solo per quelle che gestiscono servizi pubblici locali (per le quali l'art. 172 Tuel già prevede che i relativi bilanci siano allegati al bilancio di previsione) - il bilancio consuntivo, il report e il budget siano messi a disposizione dell'organo di revisione.

### **3. Le relazioni finanziarie**

Le relazioni finanziarie che intercorrono fra ente locale socio e società partecipate possono distinguersi:

- 1) Copertura di perdite;
- 2) Conferimenti a titolo di capitale sociale e/o riserve della società in denaro e/o in natura;
- 3) Corrispettivi riconosciuti alla società per servizi e/o attività eseguite a favore dell'ente locale;
- 4) Canoni e/o altri corrispettivi che la società riconosce all'ente locale per diritti di concessione/affidamenti ricevuti ecc;
- 5) Contributi (a fondo perduto) in conto esercizio o capitale che il comune riconosce alla società.

Tali relazioni finanziarie debbono essere tutte monitorate dal collegio dei revisori per gli effetti che essi possono portare sugli equilibri di bilancio dell'ente locale "socio" che è contemporaneamente committente o concedente/affidante.

#### **4. Il ripiano delle perdite:**

L'ente locale socio (soprattutto se di maggioranza o unico socio) ha l'esigenza di tenere monitorato l'andamento economico della partecipata.

In particolare occorre poi esaminare i documenti che gli organi di amministrazione di controllo delle società partecipate inviano ai soci in relazione a quanto prevede l'art. 2446 e 2447 del codice civile;

Occorre ricordare che, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli sopramenzionati, incombono sugli amministratori delle società partecipate:

- Obblighi di convocazione in assemblea dei soci;
- Obblighi di relazionare ai soci sulla situazione patrimoniale.

Infatti lo stesso codice civile individua le fattispecie previste dall'art. 2446 (perdite superiori al terzo del capitale sociale) e art. 2447 (perdita superiore al limite legale – 10.000 euro per Srl; 120.000 € per spa) come situazioni “patologiche”.

Ogni decisione in ordine alle perdite delle partecipate non può prescindere dall'analisi delle predette relazioni che devono prevedere le cause degli scostamenti rispetto al budget ed in caso di loro mancanza perché non obbligatorie per legge ovvero per inadempienza degli amministratori della partecipate, deve essere cura dell'ente comunque valutare la possibilità di riportare in equilibrio la società.

L'organo di revisione dovrà attentamente vigilare ed esprimere giudizi negativi sul ripiano di perdite di società con andamento economico cronicamente negativo senza che vi siano valutazioni prospettiche sull'andamento futuro.

*segue* **4. Il ripiano delle perdite:**

-L'organo di revisione deve vigilare anche sull'impatto delle perdite nel bilancio per l'ente locale:

*a) quale debito fuori bilancio "legittimamente riconoscibile" ex art.194 TUEL*

A tal riguardo si rileva che il recente orientamento delle Corti dei Conti sezione regionale di controllo del Piemonte (parere 15/par/2008 ) ritiene che la perdita di esercizio – se non altro quando si manifesta in misura cronica irreversibile – determina il mero ripristino di un depauperamento del patrimonio della società, per il quale se il socio ente locale intende intervenire deve qualificare la spesa sostenuta fra quelle correnti – come confermano altre prese di posizione del magistrato contabile.

Le “ricapitalizzazioni” delle società partecipate che esercitano servizi pubblici locali, può essere effettuato anche utilizzando l'avanzo di amministrazione purché si tratti di incremento del patrimonio della società mentre quando siano relative alla copertura di perdite e alla mera ricostituzione del capitale della società precedentemente ridotto.

*segue* **4. Il ripiano delle perdite:**

*b) quale spesa da qualificare come parte corrente nel bilancio dell'ente locale:*

L'orientamento della Corte dei conti si sta consolidando nel ritenere che la spesa per copertura perdite sia una spesa di parte corrente (Corte dei conti Sez. Controllo Abruzzo-deliberazione n.578 del 28/09/2007)

- Corte dei conti sezione regionale controllo per le Marche (deliberazione n.22/2007).
- Le modalità di finanziamento della copertura della perdita;

Circa le modalità di copertura delle risorse finanziarie destinate alle operazioni di ricapitalizzazione e/o copertura di perdite di partecipate emerge la disposizione dell'art. 3 comma 18 della Legge finanziaria 2004 (L.24/12/2003 n. 350) che prevede che gli enti “... *non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquistare dall'ente l'esplicitazione specifica dell'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.*”

**5. Il controllo delle operazioni straordinarie delle partecipate: operazioni sul capitale (aumenti e riduzioni), i processi aggregativi (fusione), i processi disaggregativi (scissione, scorporo), le trasformazioni, i conferimenti di partecipazioni e di aziende e le cessioni delle partecipazioni:**

In relazione alla c.d. operazioni straordinarie messe in campo dalle società partecipate l'organo di revisione dovrà vigilare per segnalare il verificarsi di effetti pregiudizievoli in capo all'ente, in relazione a:

- tutela dei diritti del socio: corretto esercizio dei diritti di opzione/prelazione/godimento sia nel caso in cui tali diritti spettino, che nel caso in cui i diritti spettino agli altri soci; accertandosi che siano state rispettate le previsioni statutarie ed eventuali obblighi contenuti in patti parasociali;
- verifica dell'integrità del patrimonio a tutela del socio: in relazione alla valutazione del capitale economico della società per la determinazione di sovrapprezzi/rapporti di cambio, valutazioni di azienda ecc, accertandosi siano state prodotte le valutazioni o espressi i pareri di legge ovvero le valutazioni volontarie; segnalandone la mancanza laddove previste per legge ed invece richiedendole dove ritenute necessarie anche in assenza di specifico obbligo di legge;
- verifica sulla competenza dell'organo che autorizza e quindi sulla legittima opponibilità degli atti compiuti all'ente.

A tal proposito occorrerà valutare la corretta individuazione dell'organo competente alle modificazioni dello statuto, attraverso le quali, si attuano la maggior parte delle c.d. operazioni straordinarie, poiché ai sensi dell'art.42 secondo comma lett. e) del tuel, tali operazioni ricadono nella competenza consiliare come pure: l'autorizzazione alla vendita e all'acquisto di partecipazioni.

## **6. La gestione dei contratti di affidamento dei servizi**

Dai contratti di affidamento dei servizi possono discendere:

- A) Corrispettivi per la società, che sono quindi spese per l'ente locale
- B) Canoni attivi ed altri diritti per l'ente locale in relazione alla concessione o affidamento del servizio, che sono quindi costi in capo alla società.

La vigilanza dell'organo di revisione deve tendere innanzitutto a verificare l'esatta quantificazione sia della spesa sub a) che dell'entrata sub b), tenuto conto che comunque potrebbero non riconciliarsi nel medesimo anno finanziario con le relative poste contabili nel bilancio della società qualora risultassero divergenze fra competenze economiche e quelle finanziarie.

Per procedere a tale verifica l'organo di revisione dovrà inoltre:

- esaminare i contratti di servizio;
- valutare il trattamento fiscale, tenendo presente che nessuna deroga alle norme fiscali può esser invocata se non per espressa previsione della legge e quindi, ad esempio, i corrispettivi degli affidamenti in house (ricadenti nella categoria sub a) di cui sopra) scontano l'iva indipendentemente dal fatto che non vi sia rapporto di terzietà fra società ed ente.

Le relazioni finanziarie fra ente e società partecipata possono prevedere anche la corresponsione da parte dell'ente locale a favore della società di contributi a fondo perduto, sia in conto capitale che in conto esercizio.

Il revisore è tenuto a vigilare che sia stata rispettata la procedura per il rilascio dei contributi ( solitamente per quelli a carattere ordinario prevista da un regolamento comunale) ed anche il corretto trattamento tributario verificando l'assenza di rapporti sinallagmatici e il versamento della ritenuta d'acconto ex art.28 Dpr 600.

## **7. Il monitoraggio dei dati economici delle partecipate e il rapporto con la Corte dei Conti**

L'azione di vigilanza dell'organo di revisione in merito alle società partecipate trova un valido ausilio informativo contenuto nel questionario da compilare per la Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'organo di revisione contabile al Rendiconto 2007, approvato dalla Corte stessa con deliberazione del 4/07/2008.

Risulta quindi necessario che i revisori dispongano delle informazioni che esso richiede relativamente alle società detenute dall'ente e con quota di partecipazione superiore al 10%.

Tale documento informativo si è via via arricchito di maggiori informazioni in relazione agli obblighi e/o vincoli imposti agli enti o alle proprie società partecipate, e ciò con particolare riferimento alla consistenza patrimoniale delle partecipate, all'entità e modalità di copertura delle perdite e/o ricapitalizzazioni così come disposte negli ultimi due anni dalle leggi finanziarie.

Si evidenziano i dati di maggior rilievo e novità in relazione appunto alla ampliata attività di controllo:

- a) La distinzione della natura di holding finanziaria od operativa dell'organismo partecipato (par.2,3);
- b) La specificazione che gli organismi partecipati siano sottoposti o meno a direzione o coordinamento ed abbiano o meno approvato il bilancio (par.2,3 bis);
- c) La specificazione se l'ente ha provveduto a deliberare in merito al rispetto delle finalità istituzionali da parte delle società partecipate (par.2,7 rubricato "Rispetto art.3 comma 27 Legge Finanziaria 2008 – L.244/2007).

## **Segue 7. Il monitoraggio dei dati economici delle partecipate e il rapporto con la Corte dei Conti**

In relazione al punto sub a) (*holding finanziaria o mista*) si rileva che la holding costituita per l'assunzione delle partecipazioni dell'ente locale rappresenta un "modello organizzativo" per meglio attuare l'amministrazione delle proprie partecipazioni nell'ambito dell'attività di programmazione e controllo, nonché per meglio imprimere un'azione di sviluppo della comunità locale. Tale modello di auto-organizzazione deve essere previsto dallo Statuto dell'ente anche attraverso specifici regolamenti di controllo sulle partecipate che attribuisca alla holding una finalità diversa da quella di mera società finanziaria e renda coerente l'oggetto sociale della holding con il perseguimento delle finalità dell'ente socio.

Va posto l'accento sulla necessità di valutare attentamente la natura della società holding, poiché il mero esercizio di attività di natura finanziaria non legittima l'azione dell'ente locale tramite una siffatta società, essendo tale finalità (finanziaria) della partecipata contraria al fine istituzionale dell'ente locale (G.Farmeti "*Le società partecipate: problemi d'attualità*" in Azienda Italia 9/2008).

In relazione al punto sub. b) (*enti sottoposti a direzione e coordinamento e/o che non hanno approvato il rendiconto*), le informazioni richieste sono volte a conoscere situazioni che potenzialmente potrebbero coinvolgere la responsabilità del socio sul mancato esercizio del diritto di approvare il rendiconto e/o mancata vigilanza sugli amministratori delle partecipate sull'esperimento delle necessarie convocazioni per le approvazioni. Inoltre il tema della responsabilità dell'ente per l'attività di direzione e coordinamento è ancora assai dibattuta in relazione alla effettiva attribuzione di tale responsabilità agli enti pubblici locali e ad ogni buon conto si rimanda al documento del dicembre 2006 dei Consigli Nazionali Dottori Commercialisti e Ragionieri.

### **Segue 7. Il monitoraggio dei dati economici delle partecipate e il rapporto con la Corte dei Conti**

In relazione al punto sub c) ( *par. 2.7 rubricato “ Rispetto art.3 comma 27 legge finanziaria 2008 – L.244/2007*), si ricorda che la norma citata impone agli enti locale di assumere una deliberazione da parte dell’organo competente che attui una ricognizione delle società partecipate al fine di verificare se l’attività delle stesse sia riconducibile all’espletamento di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente locale socio ovvero sia rivolta all’espletamento di servizi strettamente necessari al fine istituzionale dell’ente locale socio. Qualora non ricorrano tali condizioni la partecipazione deve essere dismessa.

All’organo di revisione viene chiesto di accertare e comunicare attraverso il questionario se l’ente abbia effettuato tale ricognizione e per quali partecipazioni sia stato decisa la cessione.

Il termine di tale ricognizione è previsto al 30/06/2009. A tal proposito la Corte dei Conti – sezione controllo Lombardia – ha ritenuto il termine meramente ordinatorio circa l’effettuazione delle dismissioni. Ciò che conta è la ricognizione e il programma relativo alle partecipazioni da dismettere e quelle da mantenere in proprietà.

A tal proposito occorre anche ricordare che un’altra disposizione di legge contenuta nell’art. 13 del D.L. 223 del 2006 (Decreto Bersani) impone che entro il 30/09/2009, avvenga la cessione o lo scorporo in separata società, delle partecipazioni che non rispondono ai requisiti della legge stessa vale a dire: società che esplicano:

- funzioni pubbliche dell’ente, esternalizzate su base normativa;
- produzione di beni o servizi strumentali all’attività dell’ente;
- a favore “esclusivamente” degli enti che le hanno costituite, ovvero che vi partecipino ovvero che siano da loro affidate.

Qualora non ricorrano tali condizioni (nel caso ad esempio di società che esplicano servizi anche per terzi o partecipano a gare fuori territorio) si dovrà procedere alla dismissione o scorporo in altra società separata.

## **Segue 7. Il monitoraggio dei dati economici delle partecipate e il rapporto con la Corte dei Conti**

Infine occorre rilevare che l'organo di revisione dovrà essere in grado di vigilare sulla corretta applicazione delle limitazioni in ordine:

- Al numero dei componenti dell'organo amministrativo e
- Ai compensi dell'organo amministrativo;

Così come prevede l'art.1 comma 725 e segg della Finanziaria 2007 relativamente alle società controllate e/o sottoposte a direzione e coordinamento nonché il rispetto dei relativi obblighi di comunicazioni e pubblicità sul sito internet dell'ente locale. In caso di mancata pubblicità è prevista una sanzione amministrativa di Euro 10.000 irrogabile rispettivamente agli amministratori delle società che omettono la comunicazione e al responsabile dell'ente che omette la pubblicazione sul sito.

Inoltre si dovrà vigilare sulla nomina, diretta da parte dell'ente socio, degli amministratori delle società partecipate circa la nuova causa di incompatibilità prevista dall'art.1 comma 729 della Finanziaria 2007, che ne rende illegittima la nomina per coloro che abbiano ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in società che abbiano chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

## **8. Le novità della manovra d'estate e controllo delle partecipate**

Anche la manovra estiva contiene alcune novità per quanto attiene le società partecipate:

- A) La prima riguarda il riordino della normativa dei servizi pubblici locali (art. 23 bis)
- B) La seconda riguarda le modalità di reclutamento del personale da parte delle società partecipate dagli enti locali

In riferimento al primo punto (lett.A) si tracciano i punti salienti della riforma che peraltro non può dirsi compiuta in relazione ai regolamenti che l'esecutivo è chiamato ad emanare su ambiti di attuazione molto importanti.

Gli elementi di novità sono:

- La gara per l'affidamento del servizio ad imprenditore;
- La deroga alla gara avviene sulla base dei principi della disciplina comunitaria (in House e Società mista quale Paternariato Pubblico Privato istituzionale);
- La deroga (comma 3) è ammessa a condizione che sussistano;
  - a) peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e peculiari caratteristiche geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;
  - b) sia rispettata la procedura preventiva attraverso la quale si dia adeguata pubblicità alla scelta derogatoria, si effettui un'analisi del mercato e si relazioni all'Antitrust per un parere (non vincolante da redigersi entro 60gg)
- La proprietà delle reti rimanga pubblica, fermo restando la possibilità di affidarne la gestione a privati

*segue* **8. Le novità della manovra d'estate e controllo delle partecipate**

- Il settore idrico ha un regime transitorio speciale ( comma 8) in base al quale, le concessioni rilasciate diverse dall'evidenza pubblica scadono al 31/12/2010; sono escluse dalla cessazioni le concessioni in house o a società miste affidate ai sensi del comma 3.
  - Il regime transitorio per tutti i servizi pubblici locali diversi dall'idrico: entro la data del 31/12/2010 per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
  - E' previsto il divieto di acquisire nuovi affidamenti da parte:
    - a.1) soggetti titolari della gestione dei SPL non affidati mediante gara;
    - a.2) i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora separate dall'attività di erogazione dei servizi;  
i quali non possono:
      - a.3) acquisire la gestione di nuovi servizi (nel territorio dell'ente precedentemente affidante)
      - a.4) acquisire la gestione di nuovi servizi (in ambiti territoriali diversi da quelli dell'originario affidante)
      - a.5) acquisire la gestione di nuovi servizi per altri enti pubblici
- Tale divieto si estende ai soggetti di cui sopra, che agiscono direttamente, tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ed anche per la partecipazione alle gare.
- Tali divieti non riguardano le società quotate in mercati regolamentati.

*segue* **8. Le novità della manovra d'estate e controllo delle partecipate**

Il Governo è delegato ad emanare uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17 comma 2 Legge 23/08/1998 n.400 nelle seguenti materie:

- a) assoggettamento dei soggetti affidatari di servizi pubblici:
  - a1) al patto di stabilità
- e alle società in house e miste all'assoggettamento
  - a2) alle procedure di evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e per l'assunzione del personale.
- b) forme associate fra comuni per la gestione di servizi pubblici
- c) la distinzione fra funzione di regolamentazione e gestione
- d) Armonizzazione la nuova disciplina con quelle di settore: rifiuti, trasporti, energia elettrica, gas e acque) il regime transitorio per i settori diverso dall'idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica ai fini dell'armonizzazione. f) introdurre principi di reciprocità ai fini di ammissione alle gare di imprese estere.
- g) limitare i casi di gestione in regimi di esclusiva degli spl, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale.
- h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forma di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionati ma non superiore ai tempi di recupero degli investimenti.
- i) disciplinare il subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore necessari per la prosecuzione del servizio.
- l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale degli utenti.
- m) individuare le norma abrogate ai sensi del presente articolo.

## **9. Controlli conseguenti alle novità introdotte dall'Art.23 bis del DL 112**

In riferimento alle novità sulla normativa dei servizi pubblici locali l'organo di revisione dovrà vigilare:

- Sul rispetto della procedura per le forme di affidamento in deroga;
- Sulla cessazione degli affidamenti al termine del periodo transitorio e l'indizione delle relative gara;
- Sugli effetti sulle partecipazioni delle società i cui affidamenti cesseranno al termine del regime transitorio;
- Sulle procedura di collocazione sul mercato delle partecipazioni che si intendono dismettere in relazione all'anticipata cessazione degli affidamenti

B)La seconda riguarda le modalità di reclutamento del personale da parte delle società partecipate dagli enti locali

L'organo di revisione dovrà valutare la congruità delle attività che metterà in atto l'ente locale per verificare che le società partecipate adottino provvedimenti specifici per la procedure di reclutamento del personale così come prevede l'art.18 del D.L 112.

**STUDIO BOLDRINI**

Studio Commerciale Associato Boldrini

***Studio Commerciale Associato Boldrini***  
***Rag. Giosuè Boldrini***

Sede: Rimini

Ufficio: Rimini

Via Gambalunga angolo Via Roma n. 102

Tel. + 39 0541442811 – Fax + 39 0541709454

E-mail: [segreteria@boldriniassociati.com](mailto:segreteria@boldriniassociati.com)